

N. 54422 di Repertorio - N. 10425 d'ordine

**Verbale dell'assemblea dei soci**

della

**"BEINASCO SERVIZI S.r.l. "**, con unico socio, con sede legale in Beinasco (TO) e indirizzo in via Serea n. 9/1.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**L'anno 2018 (duemiladiciotto) addì 19 (diciannove) ottobre in Beinasco, piazza Alfieri n. 7, presso lo studio del Sindaco alle ore tredici.**

Io dottor **COLOMBO Anna**, notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, alla residenza di Torino, mi sono qui trovata a richiesta della sottoindicata società per redigere il verbale dell'assemblea dei soci della:

**"BEINASCO SERVIZI S.r.l. "**, con unico socio, con sede in Beinasco (TO) e indirizzo in via Serea n. 9/1, col capitale sociale di euro 469.000,00 versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di **Torino 07319600016, numero R.E.A. TO-884799**, stata convocata in questo giorno, ora e luogo per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

- 1. Modifiche statutarie e integrazione oggetto sociale ai sensi del D.Lgs. 50/ 2016 e successive modificazioni.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale l'amministratore unico, signor:

**BOIDO Sergio**, nato a Torino (TO) il 13 novembre 1947, domiciliato a Beinasco (TO), via Serea n. 9/1, Codice Fiscale BDO SRG 47S13 L219Q,

della cui identità personale io sono certa, il quale chiama me notaio a redigere il verbale della presente assemblea e rinuncia, essendo in possesso dei requisiti di legge e col mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente atto e quindi constatata:

- che la presente assemblea è stata convocata con comunicazioni in data 10 ottobre 2018;

- che è regolarmente rappresentato in assemblea l'intero capitale sociale di euro 469.000,00 per esservi la presenza dell'unico socio del quale il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione e precisamente:

Comune di Beinasco con sede in Beinasco (TO), piazza Alfieri n. 7, codice fiscale 02042100012,

in persona del Sindaco signor PIAZZA Maurizio;

- che assiste il revisore unico ragioniera BUSSO Silvana.

Il presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea anche in via totalitaria, a sensi dell'art. 11 dello statuto, nessuno opponendosi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta il presidente fa presente che occorre apportare ad alcuni articoli dello statuto sociale variazioni tali da renderli conformi a quanto previsto dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 (codice dei contratti pubblici) e secondo quanto deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 29 del 26 luglio 2018 nonché integrare l'oggetto sociale con altre attività ausiliarie a supporto dei servizi comunali.

Il presidente presenta e illustra all'assemblea il testo di statuto contenente le modifiche proposte, testo che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" dispensatamene la lettura, dichiarando i presenti di averne preso in pre-

cedenza esauriente conoscenza.

In particolare il presidente evidenzia che:

- nell'art. 3 sono state inserite nel primo comma paragrafo h), ad integrazione dell'oggetto sociale, altre attività ausiliarie a supporto dei servizi comunali; nel terzo comma del medesimo art. 3 è stato precisato che le attività esercitate sono svolte in misura superiore all'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti soci e comunque in modo strettamente strumentale al perseguimento degli interessi dei medesimi; nello stesso art. 3 è stato aggiunto un quarto comma relativo al controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi dai soci pubblici, secondo le modalità espresse nel titolo V dello statuto stesso;
- nell'art. 10 è stato precisato che l'assemblea dei soci approva un piano programma annuale della Società secondo le modalità di cui all'art. 21 comma 8;
- nell'art. 13 sono state modificate le norme relative alla nomina dell'amministratore unico o del presidente del consiglio di amministrazione, nel caso previsto dal comma 1 bis;
- nell'art. 19 relativo al controllo funzionale, gestionale e finanziario da parte dei soci è stato disciplinato il controllo esercitato dai soci Enti Pubblici analogo a quello dai medesimi esercitato sui propri servizi nonché il controllo preventivo, concomitante e successivo;
- l'art. 20 relativo al "Report semestrale" è stato sostituito da un articolo relativo alla "Struttura di Controllo Analogo (S.C.A.)" ;
- l'art. 21 relativo al "Budget" è stato sostituito da un articolo relativo all' "Indirizzo strategico dei soci" espresso attraverso il Documento Unico di Programmazione dei soci a seguito del quale l'Organo Amministrativo predispone

il Piano di Gestione Annuale;

- l'art. 22 relativo all' "Assemblea infrannuale" è stato sostituito da un articolo relativo all' "Attività di coordinamento operativo";

- è stato introdotto un nuovo articolo 23 - "Attività di verifica" che disciplina i rapporti tra la Società e la Struttura di Controllo Analogo;

- sono stati rinumerati gli articoli da 23 a 27 compresi.

Sulle proposte all'ordine del giorno il presidente fornisce ulteriori chiarimenti e quindi invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea dei soci della

**"BEINASCO SERVIZI S.r.l. "**

udite le proposte del presidente e condividendone le motivazioni, con voto palese espresso dall'unico socio,

**delibera:**

a) di approvare l'integrazione dell'oggetto sociale come sopra esposta e le modifiche dello statuto proposte dal presidente ai fini di adeguarlo alla normativa vigente e a quanto deliberato dal consiglio comunale con la delibera sopraccitata;

b) di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il testo di statuto come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A" contenente le modifiche in oggetto.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene tolta, alle ore quattordici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto da me diretto, scritto parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e parte di mio pugno in due fogli, di cui sono occupate fin qui quattro pagine e tre righe, da me letto agli intervenuti ed approvato dal presidente dell'assemblea che in conferma meco lo sotto-

scrive, alle quattordici.

All'originale firmati:

Sergio BOIDO

COLOMBO Anna - notaio

## **All. " A " al N. 54422 / 10425 di Repertorio**

### **STATUTO**

#### **TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA**

##### ***Art. 1 – Denominazione***

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile, a capitale interamente pubblico, denominata "BEINASCO SERVIZI S.r.l.".

2. La Società ha natura pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lett. c del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2016.

##### ***Art. 2 – Sede***

1. La Società ha sede in Beinasco (TO).

2. L'organo amministrativo può istituire altrove uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e sopprimere quelle esistenti.

##### ***Art. 3 - Oggetto***

1. La Società, che persegue finalità di interesse pubblico e non ha fini di lucro, ha per oggetto la gestione di servizi di interesse generale dei quali sono titolari gli enti pubblici locali proprietari, nonché la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei medesimi enti locali.

In particolare, nell'ambito di quanto sopra, la Società si propone di svolgere le seguenti attività: a) gestione, ai sensi dell'art. 9 lett. d), della Legge 2 aprile 1968 n. 475, di farmacie comunali; b) gestione di cimiteri e servizi funebri; c) gestione di strutture ricettizie per la terza età compresa l'organizzazione di servizi a domicilio degli utenti; d) gestione di strutture ed attività nei settori del turismo, dello sport, della cultura e del tempo libero; e) interventi di ma-

nutrizione e mantenimento del patrimonio e dei beni di proprietà comunale connessi all'erogazione di servizi alla cittadinanza; f) l'acquisto, la vendita, il noleggio di attrezzature e macchinari vari per l'espletamento dell'oggetto sociale; g) erogazione servizi alla persona in genere, con particolare riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia (da sei mesi a 3 anni) e a quelli ausiliari e integrativi dell'attività didattica per scuola materna e scuola dell'obbligo; h) attività ad elevato contenuto tecnico-professionale (progettazione, direzione lavori, collaudo, validazione progetti, istruttoria procedure urbanistiche e pratiche edilizie) e altre attività ausiliarie a supporto dei servizi comunali; i) gestione di patrimonio immobiliare, ivi compreso l'acquisto, la vendita, la gestione e la locazione di suoli, fabbricati, parti di fabbricati e diritti su aree; j) gestione reti tecnologiche e servizi di distribuzione a rete.

2. Nella gestione dell'impresa la Società può inoltre compiere, in quanto funzionalmente connesse alla realizzazione dello scopo sociale, operazioni imprenditoriali, commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa l'assunzione di quote, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, società, consorzi o enti aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le operazioni di cui al presente comma, non esplicitamente previste nel programma annuale di cui al successivo art. 21, dovranno comunque formare oggetto di specifico atto di indirizzo del Consiglio Comunale.

3. In ogni caso le attività esercitate sono svolte, in misura superiore all'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti soci, e comunque in modo strettamente strumentale al perseguimento degli interessi dei medesimi.

4. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto "in house providing" e pertanto i soci pubblici esercitano sulla società – congiuntamente o singolarmente – un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi secondo le modalità espresse nel successivo titolo V.

#### ***Art. 4 - Durata***

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicem-

bre duemilacinquanta) e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci, secondo le disposizioni di legge.

***Art. 5 - Domicilio legale dei soci***

1. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

***TITOLO II - CAPITALE SOCIALE***

***Art. 6 - Capitale sociale***

1. Il capitale sociale, suddiviso in quote del valore nominale di un Euro, è fissato in Euro 469.000,00 (quattrocentosessantanovemila/zerozero).

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura o mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, escluse le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

3. La società deve sempre mantenersi a capitale interamente pubblico.

***Art. 7 - Variazioni del capitale sociale***

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al comma 2 dell'art. 6.

2. In caso di aumento di capitale la Società può consentire che i conferimenti vengano fatti, in tutto o in parte, con beni in natura e crediti, fermo restando per ciascun socio il diritto di acquistare le quote di nuova emissione in proporzione al numero di quote effettivamente detenute rilevabile dalla iscrizione al libro dei soci alla data di aumento del capitale sociale.

3. Per il fabbisogno finanziario della Società, ed a fronte di provvedimenti economici urgenti, i soci possono provvedere, congiuntamente tra loro e in linea proporzionale, a finanziare la Società. Sulle somme versate non viene corrisposto alcun interesse e le stesse sono iscritte in apposito conto patrimoniale a norma delle vigenti leggi in materia.

***Art. 8 - Trasferimento di quote***

1. Le quote sociali sono nominative ed indivisibili.

2. Le quote sociali non possono essere alienate a terzi non soci se non consta il consenso ed il gradimento dei soci che rappresentano la maggioranza del Capitale sociale.

3. Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno, venire costituite convenzionalmente in garanzia, né formare oggetto di costituzione di usufrutto.

4. Nel rispetto di quanto sopra, il trasferimento delle quote è subordinato all'osservanza del diritto di prelazione che viene riconosciuto ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente possedute e da esercitarsi al prezzo pari al valore di ciascuna quota quale risulta dalla situazione contabile della Società alla data del trasferimento stesso.

5. Ove non sia raggiunto accordo sul valore e quindi sul prezzo, tale valutazione è devoluta ad un Collegio, composto di tre arbitri nominati dal presidente della Camera Arbitrale di Torino tra persone di chiara fama non aventi rapporti personali con le parti, a cura della parte più diligente.

6. Il Collegio rende la sua valutazione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di sua

costituzione. La determinazione è definitiva ed inappellabile ed è soggetta alle sole impugnative di cui all'art. 1349, secondo comma, del Codice Civile. Le parti sono tenute rispettivamente a vendere e comprare le quote al prezzo determinato dal Collegio.

7. Il trasferimento formale ed il versamento dell'intero prezzo hanno luogo entro 30 (trenta)

giorni dalla valutazione fatta dal detto Collegio.

8. Per trasferimento si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle quote, ma anche solo della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle quote.

9. Qualora uno o più soci non intendano acquistare le quote loro spettanti, il diritto di prelazione

per l'acquisto delle quote anzidette può essere esercitato dagli altri soci, che provvedono a ripartirle in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, salvo diversa intesa fra loro.

10. L'organo amministrativo, in ogni caso di alienazione di quote sociali o diritti di opzione in

caso di aumento del capitale sociale, verifica che dette alienazioni non facciano venir meno la



totalità del capitale sociale in mano agli enti pubblici e che avvengano nel rispetto della normativa vigente al momento.

11. Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote, o il proprio diritto di opzione sulle emittende quote, in caso di aumento del capitale sociale invia l'offerta con lettera

raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Amministratore Unico o, se previsto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvede a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, specificando a quali condizioni dovrà perfezionarsi il trasferimento per garantire il permanere del rispetto della normativa vigente al momento.

12. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dalla

comunicazione di cui al comma precedente, manifestano la propria incondizionata volontà di

acquistare in tutto o in parte le quote o i diritti di opzione offerti in vendita.

13. L'Amministratore Unico o, se previsto, il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata della proposta di acquisto pervenuta.

14. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita sono attribuiti ad essi, previa verifica del permanere dei vincoli normativi in materia, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

15. Anche nel caso in cui nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui sopra il diritto di prelazione, le quote non sono comunque liberamente alienabili, in tal caso il socio offerente può esercitare il diritto di recesso rinunciando ad ogni diritto e/o beneficio presente e futuro che possa derivare dal possesso delle quote sociali fino ad allora possedute.

16. Le quote sociali del socio receduto vengono attribuite a tutti gli altri soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

#### ***Art. 9 – Recesso***

1. Oltre che per il verificarsi della fattispecie di cui al comma 15 dell'art. 8,

hanno diritto di

recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) il cambiamento del tipo della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- f) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.;
- g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- h) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. Il socio che intende recedere dalla Società ne dà comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata è inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso è fatta annotazione nel libro dei soci.

4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima

ovvero se è

deliberato lo scioglimento della Società.

5. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

6. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso viene eseguito

secondo le disposizioni recate dall'art. 2473 c.c., fatta eccezione per il recesso ex comma 15 dell'art. 8 del presente statuto, che non dà luogo ad alcun rimborso delle partecipazioni.

### ***TITOLO III – ASSEMBLEE***

#### ***Art. 10 – Decisioni dei soci, Assemblea***

1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'unanimità dei soci e le sue deliberazioni,

prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, anche non socia, purché non amministratore o Revisore della Società.

3. Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni Euro.

4. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

5. Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

a. L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b. La nomina o la presa d'atto della nomina, per il caso in cui ne sia attribuita la competenza ad

uno o più soci, degli amministratori;

c. La nomina del Revisore dei Conti;

d. La determinazione del compenso degli amministratori e del Revisore dei Conti;

e. La deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci o del Revisore dei

Conti;

f. L'assetto organizzativo della Società;

g. La approvazione e revisione sostanziale di Piani Finanziari e/o programmi

di investimento e/o Piani di sviluppo industriale elaborati e proposti dall'Organo di amministrazione;

h. Le modifiche dell'atto costitutivo;

i. La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

j. L'acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari e la destinazione d'uso degli immobili stessi;

k. L'iscrizione di ipoteche su immobili sociali;

l. L'acquisto, l'affitto e la cessione di aziende o di rami aziendali;

m. L'assunzione e/o concessione di finanziamenti di qualsiasi genere;

n. L'acquisto e la alienazione di partecipazioni societarie;

o. L'acquisto di veicoli;

p. L'acquisto di beni e servizi per un valore superiore a € 50.000,00;

q. Ogni operazione che comporti una modificazione del valore del patrimonio sociale di importo superiore a 50.000,00 euro;

r. Gli incrementi della dotazione organica del personale.

6. Le operazioni di cui alle lettere j, k, l, m, n, o, p, q, r del comma 5 possono essere autorizzate

dall'Assemblea dei soci, facendone esplicita menzione e definendone almeno in via approssimativa l'entità e le finalizzazioni, nell'ambito degli atti di programmazione dell'attività

aziendale (piani programma, piani di attività, budget, piani di sviluppo); in tal caso compete all'Organo di Amministrazione il perfezionamento delle singole operazioni.

7. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso qualora particolari esigenze lo richiedano.

8. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino

la maggioranza del capitale sociale.

9. Per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino

almeno i due terzi del capitale sociale.

10. L'assemblea dei soci approva un piano programma annuale della Società, secondo le modalità di cui all'art.21 c.8

#### ***Art. 11 - Convocazione delle assemblee***

1. L'assemblea generale è convocata dall'Amministratore Unico o, se previsto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni prima della riunione nel domicilio risultante dal Libro dei Soci, oppure mediante P.E.C.

2. Hanno comunque diritto ad intervenire all'assemblea i soci che risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. E', in ogni caso, validamente costituita l'assemblea alla quale intervengono tutti gli Amministratori e sia presente o rappresentata la totalità del capitale sociale, anche senza formalità di convocazione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### ***Art. 12 - Funzionamento dell'Assemblea***

1. L'Assemblea elegge il suo presidente.

2. Il Presidente nomina il segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.

3. E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il

diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni.

4. Le votazioni si svolgono con le modalità di volta in volta indicate dal Presidente

dell'Assemblea.

5. Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario, nonché dai soci presenti che eventualmente ne facciano richiesta.

6. Nel verbale sono riportate in sunto le dichiarazioni dei soci che ne facciano espressa richiesta.

#### ***TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE***

##### ***Art.13 - Organo Amministrativo***

1. La Società, è amministrata , di norma, da un amministratore unico al quale spettano anche la firma sociale libera e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

1 bis. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

In tal caso può inoltre autorizzare l'attribuzione di deleghe al Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. L'Amministratore Unico, o nei casi previsti dal comma 1 bis i membri del Consiglio di Amministrazione, sono scelti, fra persone che abbiano una speciale competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti o per funzioni esercitate presso enti, aziende pubbliche o private e vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Amministratore Unico, o nel caso previsto dal precedente comma 1bis, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta delle quote. Nel caso di presenza di più di un socio, al fine di rispettare le disposizioni di cui all'art.5 c.2 del D.Lgs. 50/2016, i soci adottano apposito accordo o patto parasociale per la regolamentazione del controllo analogo congiunto.

Non possono ricoprire la carica di amministratori i dipendenti degli enti soci

3. Nella scelta degli amministratori, nel caso in cui al comma 1 bis, viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un membro, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

4. L'Amministratore Unico o i componenti dell'organo amministrativo, nel caso di cui al precedente comma 1 bis, durano in carica, su indicazione dell'Assemblea dei soci, da tre a cinque anni, e sono sempre rieleggibili. Il compo-

nente la cui nomina è riservata all'Amministrazione Comunale cessa dalla carica, oltre che alla naturale scadenza, il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Sindaco del Comune.

5. La cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli amministratori sono regolati a norma di legge.

#### ***Art. 14 - Funzionamento e poteri dell'Organo di Amministrazione***

1. L'Organo di Amministrazione, nel caso in cui non sia costituito dal solo Amministratore Unico, si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno,

oppure quando ne sia fatta richiesta dagli altri due Amministratori o dal Revisore unico dei conti.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza a mezzo raccomandata, o posta elettronica certificata, salvo i casi di urgenza in cui può essere fatta telegraficamente o telefonicamente con un preavviso di 24 ore.

2. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione è necessaria la presenza

della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. Le deliberazioni riguardanti deleghe di poteri, nomina e sostituzione dei direttori, sono assunte alla presenza e con il voto favorevole di tutti gli Amministratori.

4. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono inserite nell'apposito libro, con verbale redatto da un segretario scelto dall'Amministratore Unico o dal Presidente di volta in volta o periodicamente, anche tra persone estranee.

5. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente può compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento dei fini sociali, escluse solamente quelle che dalla legge o dallo Statuto sono espressamente riservate all'Assemblea generale dei soci. Esso può quindi compiere, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci ove dovuta, qualsiasi operazione mobiliare e immobiliare, operazioni finanziarie con banche, istituti di credito, istituti di

debito pubblico, cassa depositi e prestiti, consentire iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, deliberare la costituzione o la partecipazione in società, assumendo e sottoscrivendo parte del capitale, accettando i patti sociali, disporre l'emissione di obbligazioni, acquistare quote sociali, titoli, aprire conti correnti anche passivi presso qualsiasi banca o istituto, nominare, sostituire e licenziare i direttori fissandone la retribuzione e le mansioni, nonché disporre provvedimenti disciplinari a loro carico, nominare agenti, concessionari, commissionari, compiere altresì qualsiasi atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione e di disposizione, anche se qui non specificato, ivi compresa la facoltà di istituire agenzie, depositi, e rappresentanze, come previsto dall'art. 2.

6. Il Consiglio di Amministrazione, se previsto, può delegare, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, e dell'articolo 11 comma 9 del D.Lgs. 175/2016, ad un solo amministratore le deleghe di gestione fatta salva la possibilità di attribuire deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, come previsto dall'articolo 13 comma 1 bis.

7. E' fatto divieto al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs 175/2016, di istituire la carica di vicepresidente se non con la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. E' fatto inoltre divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### ***Art. 15 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione***

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove previsto, spettano la firma sociale libera e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

#### ***Art. 16 - Compensi agli amministratori***

1. Spetta ai componenti del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. E' facoltà dell'Assemblea dei Soci, in sede di attribuzione agli Amministratori di particolari incarichi o deleghe, di determinare i compensi spettanti nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine man-



dato, ai componenti degli organi sociali.

2. All'Amministratore Unico e, nei casi previsti, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuo.

3. La misura del compenso annuo spettante alle cariche di cui al comma 2, nonché le modalità di erogazione, sono determinate dall'Assemblea dei Soci ed annualmente adeguate, in sede di approvazione dei bilanci aziendali, con riferimento all'andamento del volume di affari dell'azienda ed ai risultati conseguiti rispetto ai piani/programmi.

#### ***Art. 17 - Direttori e Procuratori***

1. La Società è strutturata in rami aziendali, ai quali sono assegnati i vari servizi, unità operative e attività. La strutturazione dei rami aziendali è definita dall'Assemblea dei Soci.

2. L'organo di Amministrazione, acquisiti gli opportuni e necessari elementi di giudizio ai fini

della perfetta osservanza tempestiva di tutti gli adempimenti dovuti a carico della Società, delega la direzione dei diversi rami aziendali a persone particolarmente esperte e professionalmente qualificate da scegliersi tra:

- a) amministratori,
- b) personale dipendente,
- c) esterni.

3. Ai direttori e procuratori sono conferiti, con apposito atto autenticato nelle firme da un notaio

con l'intervento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i più ampi ed effettivi poteri:

gestionali, in materia antinfortunistica, infortunistica sul lavoro, inquinamento e danno ambientale, previdenza e assistenza, rapporti con la Pubblica Amministrazione, sanità e igiene,

affinché il garante-mandatario medesimo riceva le facoltà ed i necessari poteri per poter adottare qualsiasi relativa iniziativa senza bisogno di successiva ratifica.

4. Il compenso per gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 è determinato con apposito contratto sottoscritto dalle parti prima dell'assunzione dell'incarico, che

può essere a tempo determinato  
o indeterminato.

5. La direzione della o delle farmacie è delegata ad uno o più farmacisti, iscritti all'albo ed in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 475.

6. Per ogni singolo ramo aziendale è tenuta separata e distinta contabilità che confluisce, al termine di ciascun esercizio, in specifico rendiconto.

## ***TITOLO V – CONTROLLO***

### ***Art.18 Revisore dei conti***

1. Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; il Revisore dei conti esercita anche il controllo contabile.

2. La cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca sono regolate a norma di legge.

### ***Art. 19 – Controllo da parte dei soci***

1. La Società è soggetto gerarchicamente subordinato agli Enti pubblici soci ed è quindi assoggettata ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato dai soci medesimi sui propri servizi, uniformandosi a quanto disposto dall'art.5 c.2 del D.Lgs.50/2016, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione.

2. Il controllo “analogo” si intende esercitato dai soci tramite tutte le disposizioni contenute nel presente statuto; in particolare, esso si intende esercitato mediante il diretto e concreto coinvolgimento della Struttura di Controllo Analogo (S.C.A.), di cui al successivo articolo 20, in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio e direzione (controllo concomitante) e di verifica (controllo successivo).

3. Il controllo preventivo si intende esercitato quando la S.C.A. e/o i soci singolarmente ricevono dalla società la documentazione necessaria all'adozione delle decisioni di principale rilevanza per la gestione della società e dei servizi ad essa affidati.

4. Il controllo concomitante si intende esercitato quando la S.C.A. e/o i soci singolarmente ricevono dalla società periodici e regolari aggiornamenti, anche mediante la produzione e la diffusione di adeguata documentazione,

sull'andamento della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati e quando la S.C.A. svolge attività di coordinamento direzionale con l'organo amministrativo della Società.

5. Il controllo successivo si intende esercitato quando la società presenta alla S.C.A. e/o ai soci singolarmente il resoconto periodico della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati secondo le frequenze, le modalità ed i contenuti che saranno individuati dalla stessa S.C.A.

***Art. 20 – Struttura di Controllo Analogo (S.C.A.)***

1. La struttura di controllo analogo è nominata dai soci ed è composta da un minimo di tre (3) membri ad un massimo di membri pari al numero dei soci se questi ultimi sono superiori a due, nominati tra i dipendenti delle amministrazioni socie. Essa dura in carica tre (3) anni ed i suoi componenti sono rinominabili.

2. L'attività di controllo analogo può avvenire con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o degli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti dei soci affidanti il servizio pubblico

3. La struttura di controllo analogo articola la propria attività di controllo su più livelli:

- a) governance, con specifico riferimento alla gestione strategica della società;
- b) gestione economico-amministrativa, con specifico riferimento alla gestione amministrativa e contabile della società;
- c) gestione tecnico-amministrativa, con specifico riferimento alla gestione tecnica ed alla implementazione dei servizi affidati;
- d) supporto alla società e verifica della corretta applicazione delle specifiche disposizioni amministrative previste per le "società pubbliche".

4. La struttura di controllo analogo, qualora ravvisi, nell'esercizio della propria attività di indirizzo e di controllo, eventuali irregolarità, dopo aver esperito ogni utile confronto volto al chiarimento con la società, provvede prontamente a segnalarle agli organi delle amministrazioni socie anche tenuto conto della natura delle irregolarità riscontrate.

5. La struttura di controllo analogo e/o i soci singolarmente hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione e nella

diffusione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

6. La struttura di controllo analogo annota su proprio libro verbali le attività svolte, i documenti prodotti, i pareri prodotti e le indicazioni inviate alla Società.

7. La struttura di controllo analogo può richiedere all'Organo Amministrativo la convocazione dell'Assemblea dei Soci motivandone le ragioni.

#### ***Art. 21 – Indirizzo strategico dei soci***

1. La società si attiene agli indirizzi espressi dai soci attraverso il Documento Unico di Programmazione.

2. A seguito dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione dei soci l'Organo amministrativo predispone un Piano contenente il budget e la programmazione annuale e quella pluriennale, che dovrà coprire lo stesso arco di tempo della programmazione pluriennale degli enti soci, correlati da adeguata relazione illustrativa dell'organo amministrativo.

3. Il Piano di Gestione Annuale in particolare definisce:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) gli investimenti da attuarsi, con indicazione della spesa prevista e delle modalità di copertura,
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile;
- d) il piano di assunzione del personale;
- e) i flussi di cassa previsionali

4. Il programma pluriennale, di durata corrispondente a quella degli atti di programmazione

pluriennale economico-finanziaria degli enti soci, è articolato per rami aziendali, programmi

e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti, i costi ed i ricavi

previsti.

5. L'Organo Amministrativo invia i documenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 alla S.C.A. entro il 15 ottobre di ogni anno. Detti termini si intendono rapportati a quelli previsti in materia di programmazione economico-finanziaria degli enti locali intendendosi, pertanto, che in caso di proroghe del termine

per la approvazione dei bilanci dei comuni l'Assemblea dei soci potrà autorizzare il rinvio delle scadenze previste dal presente comma

6. La S.C.A. analizza la documentazione prodotta ed invia la stessa ai soci entro 20gg dal ricevimento congiuntamente ad un proprio parere ed eventuali indicazioni, evidenziando in particolar modo la rispondenza tra la programmazione proposta e gli indirizzi generali espressi dai Consigli Comunali.

7. I soci adottano il Piano di cui al comma 2 con apposito atto di Giunta.

8. Il Piano di cui al comma 2 viene adottato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno attribuendo all'organo amministrativo societario appositi obiettivi di gestione, qualitativi e quantitativi, con ordine di priorità, indicatori specifici e risultati attesi.

#### ***Art. 22 – Attività di coordinamento operativo***

1. Al fine di operare con le finalità di cui agli art.19 c. 2 e art.20 la S.C.A. organizza almeno una riunione mensile con l'organo amministrativo della società al fine di determinare congiuntamente gli indirizzi operativi.

2. La S.C.A. adotta modello di rilevazione dell'andamento delle domande di servizi e del costo dei fattori produttivi al fine di verificare periodicamente eventuali scostamenti dal Piano di Gestione Annuale.

3. Ogni attività societaria di natura non ordinaria, se non prevista nel Piano approvato secondo le modalità di cui all'art.21, va espressamente autorizzata con deliberazione dell'assemblea dei Soci.

#### ***Art. 23 - Attività di verifica***

1. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte dei soci pubblici, l'Organo Amministrativo redige tre report trimestrali, costituiti da un conto economico consuntivo relativo ai periodi gennaio-marzo, aprile-giugno e luglio-settembre, e lo trasmette alla S.C.A. rispettivamente entro il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre di ogni anno.

2. Ogni report è accompagnato da una relazione dell'Organo amministrativo che illustra i criteri di determinazione del risultato economico e la prevedibile evoluzione dell'andamento della gestione economica della Società fino alla chiusura dell'esercizio.

3. La S.C.A. invia la documentazione ai soci entro i 20 giorni successivi congiuntamente ad un proprio parere ed eventuali indicazioni.

4. In occasione della chiusura dell'esercizio sociale, oltre a quanto previsto al

titolo VI, l'organo amministrativo provvede ad inviare alla S.C.A. relazione della gestione con indicazioni puntuali in merito agli obiettivi assegnati con le deliberazioni dei soci di cui all'art.21 c.8 segnalando i risultati raggiunti attraverso gli indicatori previsti.

## ***TITOLO VI - BILANCIO E RIPARTO UTILI***

### ***Art. 24 - Bilancio***

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'organo di Amministrazione, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, provvede, su proposta dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla compilazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo, anche, di una relazione dettagliata e motivata sull'andamento della gestione sociale.

### ***Art. 25 - Ripartizione degli utili***

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previo accantonamento del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono divisi tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini e nel luogo stabiliti di volta in volta dalla Assemblea dei Soci.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dalla data in cui sono divenuti esigibili, s'intendono prescritti a favore della Società.

## ***TITOLO VII - PRESTITI E FINANZIAMENTI***

### ***Art.26 - Prestiti e finanziamenti***

1. La Società può raccogliere presso i soci i mezzi finanziari con l'obbligo di rimborso, a titolo oneroso o non oneroso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 385/1993, dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 e da successive disposizioni attuative e/o integrative e/o modificative.

## ***TITOLO VIII - SCIoglimento - CLAUSOLA ARBITRALE***

***Art. 27 - Scioglimento e liquidazione***

1. In caso di scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori sono stabilite dall'Assemblea osservando le disposizioni del capo ottavo (Artt. 2484-2496) del Codice Civile.

***Art. 28 - Disposizioni generali***

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

All'originale firmati:

Sergio BOIDO

COLOMBO Anna - notaio

Il sottoscritto COLOMBO Anna, in qualità di notaio, dichiara ai sensi dell'art. 22, c.1 o 2, D.Lgs. 82/2005 che la presente copia informatica è conforme all'originale a mio rogito.

Imposta di bollo assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

(Modello Informatico Unico)